

Camera dei deputati XIII Commissione

Audizione nell'ambito dell'esame della proposta di legge **C. 2984, approvata dal Senato, adottata come testo base**, e relative proposte abbinate, aventi ad oggetto “Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”

Contributo Confagricoltura ed EPS

14 luglio 2026

Innanzitutto, occorre ribadire che abbiamo **una legge che ha più di 30 anni** che su diversi aspetti non può rispondere alle diverse esigenze che si stanno delineando, nonché agli importanti cambiamenti che si sono determinati nel tempo.

Ciò nonostante, **importanti passi in avanti si sono fatti**, a partire dalle modifiche introdotte dalla legge di bilancio all'art. 19 della legge 157/92 e l'introduzione dell'art. 19 ter. Alla pubblicazione del Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica, alla ricostituzione del Comitato tecnico nazionale faunistico venatorio.

A cui ha fatto seguito:

- la Legge 136/2023, con cui sono state apportate alcune modifiche proprio in relazione al ruolo del CTNFV e sull'uso e trasporto delle munizioni al piombo nelle aree umide o in prossimità di esse.
- il comma 551 dell'art. 1 della legge n. 207 del 2024 che apporta modifiche sostanziali all'art. 18 sul disciplinamento dell'esercizio dell'attività venatoria, del calendario venatorio e della sua impugnazione. In particolare, vengono modificati:
 1. il comma 1 alla lettera a. dell'art. 18, dove l'esercizio venatorio viene legittimato e autorizzato per l'intera annata venatoria. Il comma che elenca le specie cacciabili e i relativi periodi di caccia, era già stato oggetto di modifica recente con l'art. 10, comma 1-bis del D.L. 63/2024, che ha esteso il periodo di caccia al cinghiale (*Sus Scrofa*) dal 1° ottobre al 31 gennaio;
 2. il comma 2 alla lettera b. dell'art. 18 interviene sul calendario regionale venatorio, specificando che quest'ultimo deve contenere anche l'orario giornaliero dell'attività venatoria. Questo comma era stato precedentemente modificato dall'art. 11-bis del D.L. 104/2023 introducendo l'obbligo per le regioni di pubblicare entro il 15 giugno il calendario e il regolamento per l'intera annata, previa acquisizione dei pareri di ISPRA e CTFVN e con l'indicazione del numero massimo giornaliero di capi prelevabili per ciascuna specie;
 3. il comma 3 alla lettera c. dell'art. 18 disciplina le variazioni all'elenco delle specie cacciabili. La modifica consiste nella sostituzione del riferimento al soppresso Istituto nazionale della fauna selvatica con ISPRA e CTFVN;
 4. il comma 4 alla lettera d. dell'art. 18, modifica il termine per l'impugnazione del calendario venatorio, viene infatti ridotto da 60 a 30 giorni dalla pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione. In caso di accoglimento della domanda cautelare, fino alla pubblicazione della sentenza di merito, l'attività venatoria è consentita secondo i limiti e gli orari dell'ultimo calendario venatorio legittimamente applicato. Anche questo comma, in passato, era stato oggetto di modifica.
- il comma 788 dell'art. 1 della legge 199/25 che ha previsto una nuova fattispecie di azienda faunistico venatoria, consentendo alle Regioni di autorizzarne l'istituzione (tramite la nuova lettera a-bis al comma 1, art. 16, legge 157) o la conversione su istanza delle strutture già esistenti (tramite la lettera a-ter al comma 1, art. 16, legge 157) in forma di vera e propria impresa, sia individuale che collettiva, fermo restando l'assoggettamento alla tassa di concessione regionale.

La proposta di legge **C. 2984**, quindi, va nell'auspicata direzione di avviare un percorso di aggiornamento generale della legge 157/92.

Innanzitutto si condivide l'aver inserito nel titolo della legge la nozione di gestione che coglie la necessità di creare un maggiore equilibrio tra la natura e le attività dell'uomo. Quindi protezione della fauna selvatica che implica anche la sua gestione, anche con il concorso dell'attività venatoria quando ammessa e della quale si valorizza la funzione di attività di interesse pubblico tanto nell'ambito del controllo della fauna selvatica che per l'esigenza dell'equilibrio ambientale ed ecologico.

La legge 157/92 non è più adeguata alle diverse esigenze che si stanno delineando nel territorio e che pertanto non può affrontare le numerose criticità relative alla proliferazione di alcune specie di fauna selvatica.

A partire dalle attuali difficoltà legate alla perdita di redditività delle attività agricole in alcune aree del Paese, con conseguente abbandono dei territori montani e collinari, ma anche alla diffusione della Peste Suina Africana e agli squilibri ambientali causati dalla densità della fauna non compatibile con l'ambiente stesso. Senza tralasciare la salute e la sicurezza pubblica.

In merito alle modifiche apportate all'art. 2 della 157/92 (Oggetto della tutela) che eliminano il riferimento al lupo si sottolinea che sono in sintonia con quanto deciso dagli organi comunitari che ha spostato il lupo dall'allegato IV della Direttiva Habitat, all'allegato V, che include specie protette che possono però essere oggetto di prelievo, purché le rimozioni non compromettano lo stato di conservazione della popolazione sulla quale si interviene.

In merito alle modifiche apportate all'art. 5 della 157/92 (Modifica in materia di esercizio venatorio da appostamento fisso e richiami vivi), si condivide l'aver specificato che non sono considerati fissi gli appostamenti per la caccia agli ungulati e ai colombacci, gli appostamenti delle Aziende Faunistico-Venatorie che soggiacciono già al pagamento della tassa di concessione regionale e sovratassa rapportate alla superficie aziendale.

Si condividono le modifiche apportate all'art. 10 della legge 157 (Modifiche in materia di piani faunistico venatori). Ci si riferisce in particolare all'aver precisato che i parchi nazionali e regionali, sono ricompresi nella percentuale di territorio agro-silvo-pastorale che le regioni devono destinare a protezione della fauna selvatica, nonché che le aree e i territori del demanio forestale sono soggetti all'attività di programmazione faunistico-venatoria.

Si condivide l'aver reinserito il demanio marittimo tra i territori a caccia programmata ricomprendendo, ad esempio, tutte le valli da pesca in cui sono attualmente autorizzati migliaia di appostamenti fissi di caccia (valli di caccia) ed anche tutti i territori di caccia contigui alle valli (es. nella laguna di Venezia i "canaletti" ed altre aree "umide" attorno alle storiche valli).

In merito alle modifiche apportate all'art. 12 della legge 157 (Modifiche in materia di esercizio dell'attività venatoria) che eliminano il vincolo di scegliere una sola forma di esercizio venatorio, nel condividere la necessità di semplificare la norma e permettere di disporre di un maggior numero di operatori esperti nel prelievo selettivo, occorre assicurare che la formazione degli operatori risponda a questa apertura.

Con le modifiche introdotte al comma 7 viene chiarito che il prelievo di fauna selvatica ai fini di impresa agricola all'interno delle aree cinofile non costituisce esercizio venatorio.

Con le modifiche introdotte all'articolo 13 (Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria) si consente l'uso di strumenti ottici e optoelettronici per la caccia di selezione agli ungulati. E' un ulteriore passo

in avanti per proseguire con sempre maggiore determinazione sulla strada del contenimento della popolazione di cinghiali, anche attesa l'esigenza di contrasto alla PSA.

Di particolare rilievo le modifiche apportate all'art.16 (Aziende faunistico venatorie e aziende agriturismo-venatorie). Nella gestione faunistica e ambientale un ruolo importante è giocato dalle Aziende Faunistico Venatorie e Agriturismo Venatorie. Queste strutture hanno infatti tra le loro finalità la gestione e l'irradiazione della fauna, la cura degli *habitat*, oltre al recupero e alla valorizzazione di aree agricole in particolare nelle zone montane e svantaggiate, anche a contrasto del depopolamento di tali aree. Negli ultimi 30 anni si è potuto constatare con mano quanto siano importanti queste funzioni.

La peculiare e strategica funzione di questi istituti deve essere rafforzata e protetta, anche in un'ottica di tutela ambientale vista l'importanza futura che potrebbero avere le aziende fauniste ed agrituristiche per migliorare la gestione dell'ambiente e per tutelarne gli ecosistemi, contribuendo anche alla prevenzione degli incendi, dal dissesto idrogeologico, a combattere il cambiamento climatico, valorizzando il ruolo dei boschi, dei pascoli e del suolo a catturare CO₂. Ma soprattutto è un settore importante dell'agricoltura italiana capace di creare economia sul territorio.

Ma molto di più si può fare per valorizzare il ruolo agricolo e turistico delle Aziende Venatorie. E' un'opportunità importante che va associata alla creazione di una nuova filiera agroalimentare della carne di selvaggina, capace di creare valore economico soprattutto nelle aree svantaggiate, aree montane e collinari, ma anche nelle aree protette.

Occorre quindi un **aggiornamento normativo e gestionale** oltre che una valorizzazione di questi istituti, attraverso l'attualizzazione delle loro funzioni alle odierne necessità e l'ascolto dei concessionari che si adoperano sempre con attenzione ed entusiasmo.

Molte di queste esigenze sono colte nelle proposte di modifica contenute nel ddl e ci si riferisce in particolare:

- all'eliminazione del riferimento "a senza fini di lucro";
- all'estensione della durata delle concessioni rilasciate per le AFV e AATV (a 10 anni);
- all'estensione del periodo in cui è consentito l'immissione e l'abbattimento di fauna selvatica di allevamento;
- la possibilità di autorizzare la conversione delle aziende faunistico-venatorie in aziende agri-turistico-venatorie.

Novità che si vanno ad aggiungere a quanto previsto dal comma 788 dell'art. 1 della legge 199/25 che ha previsto un nuovo tipo di azienda faunistico venatoria, in forma di impresa, sia individuale che collettiva. In quest'ultima fattispecie è importante che siano ricomprese **le aziende faunistico-venatorie** costituite anche in forma di impresa agricola, nel caso svolgano attività connesse.

In merito all'art. 18, modificato dall'art. 11 (Modifiche in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria), si valuta positivamente l'aver dato maggiore valore alle argomentazioni desunte da fonti di informazioni scientifiche indicate dalla Commissione Europea fornite dalle Regioni nonché al coinvolgimento degli istituti regionali, ove costituiti in alcune fasi della definizione dei calendari venatori.

Di notevole interesse le modifiche introdotte all'art. 19 (Controllo della fauna selvatica). Occorre proseguire con determinazione nel contrastare il fenomeno della proliferazione delle specie invasive che continua ad arrecare danno alle attività agricole, oltre ai problemi complessivi legati all'incolumità dei cittadini ed ai danni alla biodiversità.

L'ampliamento del novero dei soggetti attuatori, che comprende ora anche gli imprenditori agricoli, i proprietari e i conduttori dei fondi ove i piani sono attuati, contribuisce ad una migliore gestione del territorio in funzione degli obiettivi da raggiungere. Il riferimento alla compensazione dei danni subiti e dei costi sostenuti attraverso il trattenere gli animali abbattuti nell'esercizio delle attività di controllo, non deve inficiare in alcun modo il risarcimento dell'effettivo danno subito.

Come anche si valuta positivamente l'aver previsto all'art. 19 ter (Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica) comma 4 nell'attuazione dei piani straordinari di gestione e il contenimento della fauna selvatica ulteriori figure quali i cacciatori ammessi all'esercizio dell'attività venatoria, dai concessionari degli istituti faunistici privati, siti nelle aree interessate.

È importante che i piani di controllo possano interessare anche i territori che ricadono all'interno degli istituti venatori privati. A tal fine è necessario la possibilità di coinvolgere anche i cacciatori che esercitano l'attività venatoria in detti istituti.

Vanno incontro alle esigenze di sviluppo del settore venatorio le modifiche apportate all'art. 22 (Licenza di porto di fucile per uso di caccia e abilitazione all'esercizio venatorio) della legge 157/92, prevedendo l'equiparazione delle abilitazioni per l'esercizio della caccia rilasciate da Stati membri dell'Unione europea oppure appartenenti allo Spazio economico europeo alle abilitazioni rilasciate ai medesimi fini in Italia.

Si segnala infine che anche a seguito della modifica della legge 157/92 occorre individuare un percorso che possa da una parte salvaguardare le produzioni agricole dai danni della fauna selvatica e dall'altra valorizzare l'attività agricola e venatoria. Ci si riferisce:

- alla definizione concreta di interventi di prevenzione, di contrasto e di risarcimento per i danni prodotti dalla fauna selvatica alle imprese agricole, anche attraverso incentivi alla stipula di coperture assicurative;
- allo scorporo del risarcimento o dell'indennizzo per i danni causati da alcune specie selvatiche o inselvatichite dalla quota massima prevista per gli aiuti «de minimis».
- alla incentivazione e valorizzazione della filiera alimentare, venatoria e naturalistica che comporti positive, dirette ed immediate ricadute attraverso la predisposizione di filiere corte legate ai territori, capaci di creare valore economico soprattutto nelle aree svantaggiate, aree montane e collinari, ma anche nelle aree protette;
- alla predisposizione di un piano di sviluppo del turismo venatorio che possa favorire la presenza, in periodi dell'anno in cui vi è meno richiesta di ospitalità, anche di cacciatori provenienti da altri paesi, anche a favore del settore agriturismo.